



7.7.01

1° marzo 2006

Regolamento comunale per la concessione di contributi comunali alle spese per i servizi funebri e la sepoltura

Il Consiglio comunale di Mendrisio,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

decreta:

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento disciplina la partecipazione del Comune alle spese per i servizi funebri e la sepoltura di cittadini di modeste condizioni economiche domiciliati a Mendrisio secondo l'art. 54 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) dell'8 marzo 1971 e l'art. 11 del relativo Regolamento d'applicazione del 18 febbraio 2003.

Art. 2 Sussidiarietà

Le prestazioni contemplate dal presente regolamento sono complementari a quelle erogate dal Dipartimento della Sanità e della Socialità (DSS) in base agli art. 20 della Legge sull'assistenza sociale (LAS) e dell'art. 10 del relativo Regolamento d'applicazione. Queste prestazioni sono inoltre sussidiarie rispetto a prestazioni di assicurazioni private o di altri terzi.

Art. 3 Spese funerarie

Sono considerate spese funerarie e di sepoltura quelle indicate nella convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e l'Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri (ultimo aggiornamento: 1 marzo 2004).

Art. 4 Beneficiari

1. Le prestazioni previste dal presente regolamento sono erogate in favore di persone domiciliate a Mendrisio che al momento del decesso:
 - a) avrebbero potuto essere al beneficio delle prestazioni contemplate dalla Legge cantonale sull'assistenza sociale e dal relativo Regolamento di applicazione;
 - b) pur non potendo beneficiare delle prestazioni previste dalla lett. a) del presente articolo, avevano un reddito annuo uguale o inferiore a CHF 17'640.-- (persone sole) o a CHF 26'460.-- (coniugi) e non disponevano al momento della loro morte di una sostanza sufficiente a far fronte alle spese funerarie (art. 3).
2. Agli importi di cui alla lettera b) del cpv. 1 si aggiunge una quota della pigione annua computata per un massimo di CHF 13'200.-- (persona sola), rispettivamente di CHF 15'000.-- (per coniugi e figli riconosciuti a carico).
3. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti della lett. b) del cpv. 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.
4. L'eventuale sostanza del defunto andrà a decurtazione della prestazione erogata dal Comune.

Art. 5 Legittimazione

1. Sono legittimati a chiedere la prestazione comunale il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il tutore, il curatore, il rappresentante ed eventualmente la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.
2. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in istituti la procedura è avviata d'ufficio.

Art. 6 Procedura

1. La domanda di prestazione deve essere inoltrata al lod. Municipio tramite l'Ufficio attività sociali.
2. Il sussidio è accordato in base all'importo effettivo delle spese comprovate. La fattura deve essere consegnata al massimo entro 60 giorni dallo svolgimento del funerale.
3. I casi che beneficiano delle prestazioni previste dalla Legge cantonale sull'assistenza sociale e del relativo Regolamento di applicazione sono segnalati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI).

Art. 7 Assistenza tra parenti

1. La prestazione comunale è negata dal lod. Municipio qualora il coniuge superstite o i figli del defunto dispongono di:
 - a) un reddito imponibile cantonale di CHF 35'000.-- se persone sole o di CHF 40'000.-- se coniugati, al quale deve essere aggiunto un importo di CHF 4'000.-- per ogni figlio minorenni o persona a carico;
 - b) una sostanza netta cantonale superiore a CHF 30'000.-- (le deduzioni fiscali, ad eccezione dei debiti, non sono ammesse).

2. I redditi imponibili cantonali e le sostanze nette di più figli o eredi vengono sommati. In questi casi il parametro di riferimento preso in considerazione (vedi art. 7 cpv. 1) sarà quello del nucleo familiare più elevato.
3. Le persone con un reddito situabile tra il 101% e il 120% dei limiti dell'art. 7 cpv. 1 beneficiano di prestazioni ridotte in misura del 50%.

Art. 8 Adeguamenti

1. I limiti di reddito contemplati all'art. 4 cpv. 1 sono adeguati a quanto previsto dalla Cassa cantonale di compensazione come limiti per il fabbisogno vitale minimo annuo per la prestazione complementare cantonale (PCC).
2. Gli importi indicati all'art. 4 cpv. 2 sono adeguati secondo quanto previsto dalla Legge cantonale delle Prestazioni complementari.
3. Le spese funerarie riconosciute nell'art. 3 sono adeguate secondo quanto previsto dalla convenzione del 26 marzo 1992 tra l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) e l'Associazione Ticinese Impresari Onoranze Funebri (aggiornamento direttiva del 1 marzo 2004).
4. È facoltà del lod. Municipio di adeguare le soglie di riferimento previste dall'art. 7 cpv. 1 del presente regolamento.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° marzo 2006.

Approvato dall'On.do Consiglio Comunale in data 17 ottobre 2005.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Il Segretario comunale

Franco Lurà

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Approvato dal lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 20 febbraio 2006.